

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1947 del 04/04/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. STAMPRES S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di officina meccanica di precisione, costruzione stampi, stampaggio e assemblaggio lamiere sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 4.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2023 del 04/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro APRILE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. STAMPRES S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di officina meccanica di precisione, costruzione stampi, stampaggio e assemblaggio lamiere sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 4.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae - Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e le DDG n. 100/2023 e D.D.G. n. 27/2024 con le quali è stata disposta in ultimo la proroga degli incarichi di funzione sino al 31/05/2024;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 22/10/2023, acquisita al Prot. Com.le 134679 e da Arpae ai PG/2023/180046, da **STAMPRES S.R.L.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, avente sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di officina meccanica di precisione, costruzione stampi, stampaggio e assemblaggio lamiera sito nel Comune di Forlì Via Mastro Giorgio n. 4, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 149604 del 22/11/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/198558, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga, in data 21/01/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 8074 e da Arpae al PG/2024/11804;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 03/04/2024;
- Nulla Osta acustico condizionato: Nulla Osta del 12/03/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/47840;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **STAMPRES S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di AUA:

- autorizzazione n. 409 del 02/07/2008 prot. n. 66676 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **STAMPRES S.R.L.** (C.F./P.IVA 01602920405) avente sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 4, **per lo stabilimento di officina meccanica di precisione, costruzione stampi, stampaggio e assemblaggio lamiera sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 4.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- **Nulla Osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 co.6 della L. 447/95.

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di **revocare** il titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera sulla base della autorizzazione n.409 del 02/07/2008 prot. n. 66676 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con l'istanza di AUA si richiede il rinnovo della precedente autorizzazione relativamente alle emissioni, che continuano l'esercizio con modifiche non sostanziali e nello specifico, rispetto all'autorizzazione vigente, è stato dismesso il punto di emissione E3, per l'eliminazione della postazione di saldatura e smerigliatura servita (modifica non sostanziale rilasciata da Arpae-SAC Forlì-Cesena - pratica Sinadoc n. 12501/2021 del 13/05/21), e modificato l'uso della cabina con punti di emissione E1 ed E2, che sarà utilizzata solo per la sgrassatura dei pezzi e non più per la verniciatura degli stessi, ora affidata a fornitori esterni.

Trattandosi di rinnovo di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Con nota PG/2023/185562 del 31/10/2023, aggiornata in data 29/01/2024 PG/2024/17471, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento;

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PG/2024/47780 del 12/03/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate (con correzione di eventuali refusi):

“(…omissis…)”

Materie prime utilizzate

(…omissis…)”

Sono state fornite le schede di sicurezza dei prodotti. Non sono state date indicazioni della presenza di prodotti classificati con le frasi di rischio riportate dall'articolo 271 comma 7bis in

quanto cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata. La ditta riporta l'utilizzo di una sostanza classificata come H304 che prendendo a riferimento la Determina regionale E-R n. 14471/21 deve essere tenuta sotto osservazione (Solvente sgrassaggio (10/10 Diluente Lavaggio Inodore – Chimica CBR SpA).

La ditta ha comunque messo in atto una valutazione della possibilità di sostituzione di questa sostanza e ha dichiarato che i prodotti disponibili sul mercato in grado di adempiere alla pulizia di pezzi metallici sono molteplici, da quelli con contenuto di solvente minore o diverso, a quelli con detergenti a base di tensioattivi, fino a metodi alternativi per asportare lo sporco sui materiali, quali ultrasuoni, etc.. Tuttavia, la differenza possono farla gli esiti finali del trattamento, che non sempre sono paragonabili a quelli ottenibili con i prodotti a base solvente (i detergenti spesso non ottengono lo stesso grado di pulizia che si raggiunge con il prodotto attualmente utilizzato, almeno non nei tempi richiesti dalla produzione), e anche tra i solventi organici, alcuni presentano caratteristiche di infiammabilità più critiche rispetto a quello ora in uso (ad esempio, quelli alla Nitro, molto diffusi ancorché sospettati di essere reprotossici H361d). Si prende atto di questa valutazione.

(...omissis...)

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

(...omissis...)

EMISSIONI E1 E2 CABINA DI SGRASSATURA PEZZI

Tali emissioni E1, E2 convogliano in atmosfera le aspirazioni presenti in locali chiusi ad uso cabina, adibiti precedentemente alla verniciatura. A seguito di questa modifica dette cabine verranno utilizzate solo per l'eventuale attività di sgrassatura preliminare dei pezzi meccanici. Inoltre la ditta nelle integrazioni dichiara che le operazioni di pulizia con solvente vengono eseguite occasionalmente su alcuni materiali e/o semilavorati particolarmente sporchi di olio, per poterli sottoporre alle successive lavorazioni meccaniche e/o a saldatura.

L'azienda giustamente ha ritenuto utile mantenere in funzione la cabina, sfruttando per eseguire lo sgrassaggio dei pezzi in un locale aspirato, riducendo quindi l'esposizione degli addetti ai solventi volatili. La pulizia viene effettuata con un prodotto a base organica (10/10 Diluente Lavaggio Inodore – Chimica CBR SpA), applicato manualmente con il pennello o lo straccio sulle parti da sgrassare, per un consumo annuo di circa 400 kg, pari a circa 1,67 kg giornalieri.

La ditta dichiara inoltre che la limitata quantità utilizzata, unitamente alle modalità di applicazione controllate del prodotto, fanno ritenere che le esalazioni rilasciate vengano captate dal sistema di aspirazione della cabina ed espulse in atmosfera entro i limiti di legge, previo passaggio attraverso l'impianto di abbattimento i filtri in cartone pieghettato e in tessuto non tessuto installati già, pur se non specifici per l'abbattimento dei COV.

Non vi sono criteri Criaer specifici per questa lavorazione di sgrassaggio con solventi non alogenati, mentre in relazione al punto 4.11 della DGR 1769/2010 e smi si evidenzia che non deve essere superato un consumo complessivo giornaliero di solventi pari a 10 kg. In assonanza con altre operazioni di verniciatura a solvente, visti i quantitativi utilizzati di materie prime, si ritiene congrua comunque l'applicazione di un limite di emissione di 50 mg/Nmc espresso come COT con obbligo di

esecuzione della messa a regime ma senza necessità di effettuare gli autocontrolli annuali.

quindi si prescrivono i seguenti limiti e prescrizione

segue tabella di riferimento emissione E1,E2

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1 E2	
portata massima	6300 Nmc /h
altezza	11 m
durata	2 h/g
sezione	0,110 mq
impianto di abbattimento	filtro in cartone pieghettato e tessuto non tessuto
Inquinanti	
Composti Organici Volatili(COV) espressi come C organico totale)	50 mg/Nmc
monitoraggio	annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con esecuzione di monitoraggi annuali.
- effettuare la messa a regime delle emissioni E1,E2

EMISSIONI E3 SALDATURA SMERIGLIATURA

Tale punto di emissione è stato dismesso eliminando la postazione di saldatura e smerigliatura

EMISSIONI E4 BARILATURA E TEMPERA PUNTATURA SALDATURA RICARICA BATTERIE

Tale emissioni E4e dotata di cappe e bracci mobili aspiranti a servizio del locale tempa, della sala barilatura, delle postazioni di saldatura elettrica ad arco ed ossi-acetilenica e di una zona di ricarica batterie muletti elettrici

L'attività di saldatura rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 dei CRIAER (limiti di emissione Materiale Particellare 10 mg/Nmc ; Ossidi di Azoto NOx 5 mg//Nmc ; Monossido di Carbonio CO 10 mg//Nmc

La lavorazione è compresa inoltre nel punto 4.29 della DGR 1769/2010 per l'attività di saldatura avendo la ditta dichiarato di non effettuare la saldatura inox.

L'attività di "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al

punto 4.13.22 dei CRIAER dove vengono fissati i limiti di Materiale Particellare 10 mg//Nmc

La lavorazione è compresa inoltre al punto 4.31 della DGR 1769/2010 e smi per attività di "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" dove vengono fissati i limiti di Polveri totali pari a 10 mg//Nmc

L'attività di Trattamenti termici (tempra, ricottura, rinvenimento, carbo-nitrurazione, brunitura, impregnazione, etc.)" rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.24 dei CRIAER (limiti di emissione Materiale particellare 10 mg/Nmc Ammoniaca 15 mg/Nmc Sostanze organiche (esprese come C-organico totale) 150 mg/Nmc.

E' compresa al punto 4.16 della DGR 1769/2010 e smi, con limiti di emissione per Polveri totali 10 mg/Nm³ (di cui nebbie oleose 5 mg/Nm³) Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 50 mg/Nm³ e CO 100 mg/Nm³.

segue tabella di riferimento emissione E4

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E4</i>	
<i>portata massima</i>	<i>9000 Nmc /h</i>
<i>altezza</i>	<i>11 m</i>
<i>durata</i>	<i>8 h/g</i>
<i>sezione</i>	<i>0,125 mq</i>
<i>impianto di abbattimento</i>	<i>filtro in cartone piegheggiato e tessuto non tessuto</i>
<i>Inquinanti</i>	
<i>Composti Organici Volatili (COV) espressi come C organico totale)</i>	<i>50 mg/Nmc</i>
<i>Polveri totali (di cui nebbie oleose 5 mg/Nm³)</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di Azoto NOx</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Monossido di Carbonio CO</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Ammoniaca</i>	<i>15 mg/Nmc</i>
<i>monitoraggio</i>	<i>annuali</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con esecuzione di monitoraggi annuali.*
- effettuare la messa a regime delle emissioni E4*

EMISSIONI E5 ELETTROEROSIONE

Tale emissioni E5 è dotata di cappe di aspirazione a servizio degli impianti di elettro-erosione (a filo in acqua distillata, più utilizzato, e a tuffo in bagno d'olio, ormai usato solo marginalmente) posti nell'omonima sala

Attualmente la ditta era tenuta del registro vidimato Arpae per i consumi di olio per elettroerosione (con soglia limite di 10 kg/anno, esclusa la quantità utilizzata per la sostituzione completa del bagno, da registrare comunque) e le ore d'uso degli impianti.

L'attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.17 dei CRIAER: : "Elettroerosione", dove si fissano i valori limite per Sostanze organiche volatili 5 mg/Nmc e materiale particolato 5 mg/Nmc mentre è compresa al punto 4.31 della DGR 1769/2010 e smi dove si fissano i valori limite di emissione per le Polveri totali 5 mg/Nmc e Composti Organici Volatili COV 5 mgC/Nmc .

quindi si prescrivono i seguenti limiti e prescrizioni

CARATTERISTICHE EMISSIONE E5	
portata massima	2000 Nmc /h
altezza	11 m
durata	1 h/g
sezione	0,075mq
impianto di abbattimento	assente
Inquinanti	
Composti Organici Volatili (COV espressi come C organico totale)	5 mg/Nmc
Polveri	5 mg/Nmc
monitoraggio	annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con esecuzione di monitoraggi annuali.*
- effettuare la messa a regime delle emissioni E5*

EMISSIONI E6 AREA RICARICA BATTERIE

Tale attività può essere ricondotta alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro (art. 272, co. 5, D.Lgs. 152/06) e, come tali, non soggette ad autorizzazione esplicita.

EMISSIONI E7 PUNTATURA SALDATURA E SMERIGLIATURA

Tale emissione E7 sono due bracci aspiranti a servizio delle postazioni di puntatura, saldatura e smerigliatura dei pezzi in lamiera.

Nelle integrazioni la ditta dichiara che ogni postazione di puntatura, saldatura e smerigliatura posta nel reparto stampaggio sarà dotata di un braccio mobile snodabile in grado di convogliare i fumi e le polveri aspirate ad un sistema di abbattimento (uno per postazione) che trattiene la frazione solida, rilasciando aria depolverata nel condotto di scarico comune. Il sistema è costituito da un ampio contenitore cilindrico nel quale sfocia il condotto del braccio aspirante: l'allargamento della sezione provoca il rallentamento del flusso d'aria captato, il quale non è più in grado di trasportare le particelle solide più pesanti che, per effetto della gravità, precipitano sul fondo. inoltre poiché le polveri derivanti dalla smerigliatura potrebbero essere molto calde, all'interno del filtro saranno immessi circa 20 cm d'acqua, la quale, oltre a fungere da matrice antincendio, consentirà l'asportazione delle sostanze precipitate sotto forma di fanghi, non aero-dispersibili nell'ambiente di lavoro.

Stante la potenzialità limitata di questa emissione (2x1400 Nmc/h) si valuta di accettare questa soluzione anche se non compresa negli impianti di abbattimento previsti nell'allegato 3 dei Criteri Criaer.

L'attività di saldatura rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 dei CRIAER:

Materiale Particellare 10 mg/Nmc ; Ossidi di Azoto NOx 5 mg/Nmc ; Monossido di Carbonio CO 10 mg/Nmc è compresa al punto 4.29 della DGR 1769/2010 per l'attività di saldatura dove la ditta dichiara di non effettuare la saldatura inox.

L'attività di "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al

punto 4.13.22 dei CRIAER dove vengono fissati i limiti di Materiale Particellare 10 mg/Nmc al punto

4.31 della DGR 1769/2010 e smi per attività di "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" dove vengono fissati i limiti delle polveri di 10 mg/Nmc.

quindi si prescrivono i seguenti limiti e prescrizione

CARATTERISTICHE EMISSIONE E7	
portata massima	2800 Nmc /h
altezza	11 m
durata	8 h/g
sezione	0,031mq
impianto di abbattimento	filtri a gravità
Inquinanti	
Ossidi di Azoto NOx	5 mg/Nmc
polveri	10 mg/Nmc
Monossido di Carbonio CO	10 mg/Nmc
monitoraggio	annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con esecuzione di monitoraggi annuali.*
- effettuare la messa a regime delle emissioni E7*

*EMISSIONE C1 CENTRALE TERMICA bruciatore e gruppo termico abbinato, alimentato a metano, di potenza nominale massima pari a 1.050 kWt (potenza utile max pari a 930 kWt)
Ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la somma di detti impianti valutati complessivamente non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo.*

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con l' AUA per i punti di emissione indicati nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati."

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della succitata relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ha espresso le seguenti valutazioni:

- dal momento che tutte le emissioni dello stabilimento erano già autorizzate e già in esercizio, non si prescrive una nuova messa in esercizio e a regime delle emissioni come indicato nella relazione tecnica ma l'effettuazione di un monitoraggio entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA, al fine di verificare il rispetto dei valori limite.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sopra riportati, ha consentito di rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 409 del 02/07/2008 prot. n. 66676 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dalla Provincia di Forlì-Cesena, successivamente modificata con modifica non sostanziale rilasciata da Arpa-SAC Forlì-Cesena - pratica Sinadoc n. 12501/2021 del 13/05/21 e dalla documentazione, conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 22/10/2023 P.G.N. 134679, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE C1 SISTEMA COMPOSTO DA BRUCIATORE E GRUPPO TERMICO ABBINATO, (1.050 kWt, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

EMISSIONE N. 6 - RICARICA BATTERIE-MAGAZZINO PRODOTTI FINITI

derivante da ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – CABINA DI SGRASSATURA

Impianto di abbattimento: filtri in cartone pieghettato e in tessuto non tessuto

Portata massima	6.300	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 2 – CABINA DI SGRASSATURA

Impianto di abbattimento: filtri in cartone pieghettato e in tessuto non tessuto

Portata massima	6.300	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 4 - BARILATURA E TEMPERA, POSTAZIONI DI PUNTATURA E SALDATURA, AREA

DI RICARICA BATTERIE-REPARTO MACCHINE UTENSILI

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	10	mg/Nmc
Nebbie d'olio	5	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 5 - SALA ELETTROEROSIONE

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	5	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 7 – PUNTATURA, SALDATURA E SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: depolveratore inerziale a gravità

Portata massima	2.800	Nmc/h
Altezza minima	11	m

Durata 8 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali (PTS) o materiale particolato	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

2. **Entro 60 giorni dal rilascio della presente AUA** la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E4, E5, E7**, al fine di verificare il rispetto dei valori limite. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
3. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E4, E5, E7** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
4. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 5. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

 - a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
5. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

7. **Ogni interruzione** del normale funzionamento dell'**impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E1, E2, E7** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema

informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

8. La Ditta deve attrezzare e **rendere accessibili e campionabili** le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

9. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

10. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*)

	UNICHIM 632:1984
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

11. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di

collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza in oggetto e le successive integrazioni, contenente la documentazione di impatto acustico datata 21/03/2023 redatta da Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che:

- trattasi di attività svolta in periodo diurno;
- sono stati individuati quattro ricettori maggiormente esposti, denominati R1,R2, R3, ed R4 costituiti da civili abitazioni ad esclusione di R1 (locale uffici);
- la Ditta ed il solo ricettore R1 in base alla vigente Classificazione acustica Comunale ricade in Classe V (aree prevalentemente industriali) mentre gli altri tre ricettori, risultano essere in classe III (aree di tipo misto);
- le sorgenti acustiche individuate risultano essere le seguenti:
 - S1 – Portoni lato Nord Est (n.2 in totale);
 - S2 – Finestre lato Nord Est;
 - S3 – Emissione E4;
 - S4 – Portone centrale termica;
 - S5 – Portone lato Sud Ovest;
 - S6 – Porte lato Sud Est (n.2 in totale);
 - S7 – Finestre lato Sud Est;
 - S8 – Emissione E7;
 - S9 – Transito mezzo pesante;
- le operazioni di carico/scarico avvengono tramite carrello elevatore elettrico ed il motore del mezzo pesante rimane spento per tutta la durata dell'operazione;

Atteso che dai rilievi e dalle valutazioni effettuate dal TCA si rileva che l'attività non determina, durante il periodo di attività diurno, il superamento dei valori limiti differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione di cui al DPCM 14/11/1997;

Visto il parere favorevole espresso da Arpae – Sezione Territoriale di Forlì acquisito dal Comune di Forlì al prot. Gen. n. 29066 del 07/3/2024;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1. l'attività deve rispettare i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio;
2. le operazioni di carico/scarico tramite carrello elevatore elettrico dovranno avvenire con il motore del mezzo pesante spento per tutta la durata dell'operazione.

Si avverte che:

- qualunque variazione all'attività ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di Legge, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.